



REPUBBLICA ITALIANA

N. 1856/07 Reg.Ord.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, N. **2027** Reg.Ric.
Sezione Terza, adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Anno **2007**
Signori Magistrati:

Calogero Adamo Presidente;
Nicola Maisano Primo Referendario
Bertagnolli Mara Referendario, relatore.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - con ricorso n. **2027/07**, Sezione III, proposto dalla **“ASSOCIAZIONE degli AMICI della EMOFILIA – ONLUS** - in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Marcatajo, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Enrico Albanese, n.27,

CONTRO

-la **REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente, pro-tempore,
-l'**ASSESSORATO REGIONALE della SANITA'**, in persona dell'Assessore pro-tempore,
-l'**ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO-C/O ASS.REG.SANITA'**, in persona dell'Ispettore, legale rappresentante pro-tempore, **tutti** domiciliati ex lege in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che li rappresenta e difende;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione,
del decreto del Dirigente generale dell'Ispettorato Regionale Sanitario della Regione Sicilia di data 19 luglio 2007, pubblicato nella G.U.R.S. del 24 agosto 2007, avente ad oggetto **“Istituzione della Rete Regionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle coagulopatie congenite ed acquisite e**

modalità di distribuzione delle specialità medicinali a base di fattore VIII plasmatiche e ricombinate”.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio e la contestuale domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

UDITO il relatore Referendario dott.ssa Mara Bertagnolli ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale;

VISTO l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, come modificato dall'art.3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

CONSIDERATO che l'impugnato decreto assessoriale incide sul diritto fondamentale alla salute, recessivo rispetto a quello generale ed in particolare a quello di contenimento della spesa pubblica;

RITENUTO che sussista il danno grave ed irreparabile lamentato dalla ricorrente con riferimento a quella parte del provvedimento impugnato che non consente il prelievo presso qualsiasi farmacia e con la prescrizione del sanitario specialista dei farmaci necessari per la cura dell'emofilia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo, alla Camera di consiglio del 23 novembre 2007.

Presidente_____

Estensore_____

Segretario_____

Depositata in Segreteria il 23 novembre 2007

Il Segretario